

Legge regionale 22 febbraio 2000 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000).**

**Art. 10**

*(Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione europea)*

- 1.** Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 91 a 94, 98 e 99, da 106 a 113, da 137 a 140, da 153 a 155, da 183 a 185 e 212, relativamente ai capitoli 1350, 1352, 7650, 7681, 7710 e 8020 della Tabella F allegata alla presente legge, notificate alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, sono sospesi sino al giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea.
- 2.** La sospensione degli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 è limitata ai contributi riferiti ai soggetti privati.